



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N. 153 DEL 05/11/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO : ORDINANZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – OBBLIGO DI SGOMBERO NEVE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI CON ACCESSI PROSPICIENTI ALLE AREE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nel periodo invernale l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti rappresenta un notevole pregiudizio alla sicurezza dei pedoni;

RILEVATA la necessità in concomitanza di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio di garantire l'incolumità pubblica ed assicurare il transito in sicurezza ai pedoni;

RICHIAMATO l'art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana che impone precisi oneri a carico dei proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati e di uso pubblico prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 di data 28/04/2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio all'arch. Luciana Drago fino al 31/12/2026;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- l'art.107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 40 del 09/03/2023 e 47 del 23/03/2023 inerenti la struttura organizzativa dell'Ente;
- gli artt. 7 e 159 del C.d.S. e relativi articoli del regolamento di attuazione;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati e di uso pubblico prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio di:

a) sgomberare dalla neve il marciapiede, per almeno due metri di larghezza, in corrispondenza dei propri muri frontali e di liberare gli imbocchi delle caditoie, per un minimo di 20 cm. lungo il perimetro delle stesse, onde facilitare il deflusso delle acque;

b) spargere lungo il tratto dei propri muri frontali materiale fondente (sale) e di reintegrarlo in caso di necessità per impedire cadute di passanti;

c) assicurare la tenuta statica delle coperture;

d) trasportare la neve asportata in luoghi individuati dalle Autorità Comunali;

e) procedere alla pulizia dei balconi e davanzali prima o durante la spazzatura della via sottostante avendo cura di non recare molestia alcuna;

f) non gettare acqua o altri liquidi che siano causa di formazione di ghiaccio sui marciapiedi o passaggi pedonali e/o comunque sulla sede stradale;

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale, ai titolari di negozi, esercizi pubblici e simili esistenti al piano terreno, per il tratto di loro competenza;

DISPONE

in caso di necessità ed a seguito di copiose nevicate, l'adozione, con specifico provvedimento, del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli per agevolare le operazioni di sgombero della neve.

La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

1. URP e comunicazione - Palazzo Municipale, piazza Marconi 1;
2. Al Comandante della Polizia Locale del Settore Polizia locale e Mobilità Via Trento n. 8,
3. Alla Società MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale con sede a Lainate in Via Mantova n. 2;

AVVERTE

La violazione delle presenti disposizioni è punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 bis secondo comma del Decreto Legislativo 267/2000, da € 25,00 a € 500,00 con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 689/81.

INCARICA

il Comandante della Polizia Locale di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti e vigilare sulla relativa osservanza;

COMUNICA

che le operazioni di sgombero neve sulla pubblica via vengono espletate dalla Società MA.MI S.r.l. Impresa Sociale con sede in Lainate in Via Mantova n. 2 giusta determinazione del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 1060 del 23/10/2024.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. e con le formalità stabilite nell'art. 74, del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.

La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Abbiategrasso

Il Dirigente
DRAGO LUCIANA / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente